

ALL'UFFICIO SCOLASTICO PER LA REGIONE PUGLIA

ALL'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI

SEGRETERIA DI CONCILIAZIONE

OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNI Scuola del 29/11/07 per erronea assegnazione sede di destinazione (scuola Euclide Caracciolo Bari) in esito alla domanda di trasferimento e mobilità per l'a.s. 2016/17 da FASE A, con violazione del diritto alla "titolarità su scuola" a seguito di attribuzione di cattedra di potenziamento per disciplina (A017) estranea agli ordinamenti didattici dell'Istituto di destinazione, in relazione alla pubblicazione avvenuta in data 16/8/16 con nota n. 4363 che in allegato contiene le disponibilità residue da assegnare ai titolari su Ambito A1 per la classe di concorso A017, nonché in relazione al provvedimento presupposto e connesso n. 1805/Trasf pubblicato il 4/7/16, con il quale è stata attribuita alla ricorrente in FASE A della mobilità, titolarità presso l'Istituto Euclide Caracciolo di Bari. Si chiede che ogni comunicazione relativa al presente procedimento venga inviata per email all'indirizzo di posta elettronica della ricorrente e a quello del domicilio eletto, di seguito indicati:

[REDACTED]

[REDACTED]

La Prof.ssa Emilia Dimitri, nata a [REDACTED], residente in [REDACTED], C.F. [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Costantino (C.F. [REDACTED], p.e.c. [REDACTED]) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in [REDACTED], come da mandato in calce a questo atto, espone quanto segue.

FATTO

Premesso:

-che a seguito di domanda di trasferimento e mobilità professionale presentata il 21/4/16, alla ricorrente **Prof.ssa Emilia Dimitri**, docente con contratto a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, è stata attribuita titolarità presso l'Istituto Euclide Nautico Caracciolo di Bari per la classe di concorso A017, come da provvedimento n. 1805/Trasf pubblicato il 4/7/16;

-che l'attribuzione è stata operata in violazione non solo delle preferenze indicate nella domanda presentata dalla Prof.ssa Dimitri, ma anche e soprattutto del suo diritto alla "titolarità su scuola", poiché nell'istituto scolastico di destinazione (Euclide-Caracciolo Bari) la disciplina A017 non è compresa negli ordinamenti didattici e la creazione della cattedra di potenziamento attribuitale è legata solo alla temporanea previsione del PTOF triennale presentato dallo stesso Istituto.

-che, infatti, sebbene nel prospetto di riparto dell'organico di potenziamento pubblicato dall'USP Bari il 21/6/16, - quindi dopo la scadenza del termine ultimo (23/4/16) per la presentazione delle domande di trasferimento e mobilità della c.d. FASE A della mobilità straordinaria e con conseguente impossibilità per la ricorrente di individuare le cattedre disponibili nelle diverse istituzioni scolastiche per le classi di concorso di interesse -, risultino le seguenti attribuzioni: -Istituto Giulio Cesare di Bari n. 2 cattedre A017; Istituto MARCO POLO di Bari n. 2 cattedre A017, e tali istituti siano stati indicati nella domanda di mobilità professionale presentata dalla ricorrente rispettivamente ai nn. 2 e 3 delle preferenze, alla stessa è stata attribuita titolarità sull'Istituto Euclide Nautico Caracciolo, indicato al n. 8 delle preferenze;

-che tale errore è dipeso dalla circostanza che dette cattedre sono state erroneamente attribuite

dall'USP Bari, anziché all'indirizzo tecnico economico dell'Istituto Giulio Cesare di Bari e dell'Istituto Marco Polo di Bari, all'indirizzo "liceo linguistico" di entrambi i predetti Istituti;

-che, quindi, l'errore nell'attribuzione delle cattedre della classe di concorso A017 (cioè averle attribuite, diversamente da quanto previsto dai PTOF dei predetti istituti, all'indirizzo "liceo linguistico" degli Istituti Giulio Cesare di Bari e Marco Polo di Bari BAPS06101T e BAPS05901T, anziché nell'indirizzo tecnico economico BATD06101N e BATD05901N dei medesimi istituti) ha impedito al sistema operativo (SIDI) di esaminare correttamente la domanda di mobilità professionale presentata dalla ricorrente Prof.ssa Dimitri, con conseguente grave pregiudizio del suo diritto a vedersi assegnata la titolarità su scuola secondo l'ordine delle preferenze dalla stessa indicato in domanda;

-che l'individuazione dell'Istituto Giulio Cesare di Bari come Istituto di titolarità spettante alla ricorrente deriva dalla semplice circostanza che la stessa è l'ultima delle docenti della c.d. fase A della mobilità straordinaria della classe di concorso A017 ad essere stata destinataria delle operazioni di mobilità e che le cattedre della A017 attribuite all'indirizzo liceo linguistico del Giulio Cesare erano le ultime rimaste non assegnate;

-che è evidente quindi che se il sistema operativo (SIDI) fosse stato messo nella condizione di operare correttamente (se cioè le cattedre della A017 fossero state attribuite agli indirizzi tecnico economico degli Istituti Giulio Cesare e Marco Polo di Bari) alla ricorrente sarebbe stata attribuita titolarità sull'Istituto Giulio Cesare in base all'ordine delle preferenze indicato dalla stessa nella propria domanda;

-che le due cattedre della classe di concorso A017 attribuite erroneamente all'indirizzo "liceo linguistico" dell'Istituto Marco Polo di Bari sono state assegnate una d'ufficio a titolare senza sede e l'altra a docente che non aveva indicato preferenza specifica, ma preferenza sintetica con

indicazione del "distretto", mentre una delle due cattedre della A017 erroneamente attribuita all'indirizzo "liceo linguistico" dell'Istituto Giulio Cesare è stata assegnata alla docente Patrizia Della Torre, nata a [REDACTED] il [REDACTED], con provvedimento di rettifica adottato dall'USP Bari in data 26/7/16 n. 3898 ad annullamento del trasferimento su sostegno attribuito alla docente presso l'Istituto Romanazzi di Bari in esito alla domanda di mobilità FASE A – dopo la presentazione di reclamo da parte della ricorrente –, provvedimento peraltro stranamente "ripubblicato per refuso nella data a protocollo" in data 29/7/16 con nota indicante il n. 3763 del 20/7/16 (III), avverso il quale la ricorrente ha proposto istanza di accesso agli atti ex Legge n. 241/90;

-che, a seguito delle operazioni di mobilità interprovinciale della c.d. FASE B, comportante ancora titolarità su scuola negli Istituti compresi nel primo ambito di preferenza, la predetta cattedra A017 del Giulio Cesare di Bari rientrante nell'Ambito A1 (BA 1) è rimasta libera poiché ai docenti interessati alla mobilità interprovinciale è stata attribuita titolarità su scuole rientranti in ambiti diversi dal precedente e secondo le preferenze espresse dai medesimi;

-che a seguito della pubblicazione del bollettino movimenti (FASI B, C, D) della scuola secondaria di secondo grado del 13/8/16 all'Ambito A1 (BA 1) sono stati assegnati n. 12 docenti;

che poi, dalla successiva pubblicazione delle disponibilità (provvedimento adottato con nota n. prot. 4363 del 16/8/16) è emerso che la cattedra A017 dell'Istituto Giulio Cesare di Bari, a suo tempo erroneamente caricata sull'indirizzo liceo linguistico di detto Istituto, è tra le 12 cattedre residue attribuite all'Ambito A1;

-che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Giulio Cesare, nel rispetto dei termini di legge, ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 1 comma 79 della L. 107/15;

-che tutte le circostanze innanzi dedotte sono state dalla ricorrente tempestivamente evidenziate

all'USP Bari con reclamo presentato il 19/7/16, con istanza depositata il 13/8/2016 e con successivi "motivi aggiunti" del 17/8/16, tutti trasmessi all'USP di Bari a mezzo pec, senza che l'USP Bari abbia adottato alcun provvedimento.

Orbene, l'iscrizione della cattedra A017 dell'Istituto Giulio Cesare di Bari tra le scuole destinate all'Ambito A1, come sedi disponibili per la chiamata diretta dei presidi (**provvedimento adottato con nota n. 4363 del 16/8/16**), viola il diritto della ricorrente alla titolarità su scuola ed il suo diritto alla scelta della sede secondo l'ordine delle preferenze indicate in domanda.

Inoltre, l'aver compreso la predetta cattedra tra le disponibilità da assegnare ai titolari dell'ambito A1, comporterebbe l'attribuzione della cattedra medesima a docenti che nell'ordine delle fasi di mobilità (B1, B3 e C) occupano un posto successivo a quello della ricorrente che rientra nella c.d. FASE A, con evidente pregiudizio dei diritti della deducente che a causa dell'errore commesso dall'USP Bari si vedrebbe, nella sostanza, pretermessa nelle proprie ragioni.

MOTIVI DI DIRITTO

L'operazione dell'USP Bari di caricamento delle cattedre di potenziamento afferenti la disciplina A017 con attribuzione alle stesse dei codici individuanti l'indirizzo del "liceo linguistico" in quegli istituti di cui fanno parte entrambi gli indirizzi, tecnico economico e liceo linguistico, come nel caso in esame del Giulio Cesare e del Marco Polo di Bari, non è giustificata ed è comunque errata atteso che il Piano Triennale dell'Offerta formativa di entrambi gli Istituti, come pubblicato sui rispettivi siti, contempla nell'organico dell'autonomia il "fabbisogno" relativo alla disciplina A017 solo relativamente all'indirizzo tecnico-economico.

A ciò si aggiunga che tale errata operazione di caricamento contravviene alle disposizioni della nota MIUR 29/4/2016 prot. N. 11729 recante disposizioni, per il triennio 2016-2019, in ordine alle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali ed alle singole istituzioni scolastiche.

Tale nota, relativamente all'Istruzione Secondaria di II grado, prevede che *"per questo primo anno di applicazione dell'organico triennale dell'autonomia si procederà ancora mantenendo distinti gli organici dei diversi ordinamenti presenti nell'unica autonomia scolastica"* e questo anche in tutela delle situazioni dei docenti in sovrannumero, tanto che si afferma che *"rimangono confermate pertanto le disposizioni per l'individuazione del personale in sovrannumero come previsto dal recente CCNI sulla mobilità sottoscritto in via definitiva l'8/4/2016 con l'unica avvertenza che ai fini della determinazione dell'eventuale esubero dovranno essere considerati anche i posti della relativa classe di concorso presenti nel potenziamento dell'offerta formativa"*. A tal fine ribadisce il decreto 28/4/2016 all'art. 1 comma 4 (consistenze dotazioni) che *"con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate secondo le articolazioni orarie dei diversi curricula previsti dai Regolamenti di organizzazione emanati ai sensi dell'art. 64 comma 4 del decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008, n. 133"*.

All'art. 2, comma 1 (dotazioni regionali), il decreto aggiunge: *"I direttori degli Uffici Scolastici regionali, una volta concluse le interlocuzioni ed i confronti con le regioni e con gli enti locali per realizzare LA PIENA COERENZA TRA IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E L'ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto,*

provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra gli ambiti territoriali e provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze e alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche".

Ed ancora all'art. 2, comma 3, stabilisce che "LE DOTAZIONI ORGANICHE DI ISTITUTO SONO DEFINITE DAL DIRETTORE DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SULLA BASE DELLE PROPOSTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE INTERESSATE COME DEFINITI NEI RISPETTIVI PIANI TRIENNALI DELL'OFFERTA FORMATIVA, NEL LIMITE DELL'ORGANICO REGIONALE ASSEGNATO". E poi conclude al comma 4, art. 2: "I DIRETTORI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E I DIRIGENTI SCOLASTICI ASSICURANO LA COMPIUTA E PUNTUALE REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DALL'ART. 64 DEL DECRETO-LEGGE. N. 112 DEL 2008. IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE MISURE CONNESSE ALLA RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE".

Infine all'art. 4, comma 2, (*Organico di potenziamento dell'offerta formativa*) si legge: "IL DIRETTORE GENERALE DI CIASCUN UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE ASSEGNERA' ANNUALMENTE A CIASCUNA ISTITUZIONE SCOLASTICA LA DOTAZIONE DELL'ORGANICO DI POTENZIAMENTO TENENDO CONTO DELLE RICHIESTE FORMULATE DALLE SCUOLE IN ORDINE AL PIANO TRIENNALE

DELL'OFFERTA FORMATIVA, NEI LIMITI DEI POSTI ISTITUITI CON DECRETO NELL'ANNO SCOLASTICO 2015-2016 E TENUTO CONTO DEL CONTINGENTE DEI POSTI DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 14 INDIVIDUATI NELLA PROPRIA REGIONE".

Si evince quindi che avendo effettuato il caricamento delle cattedre in discussione all'indirizzo "licco linguistico" del Giulio Cesare di Bari e del Marco Polo di Bari si è operato in violazione delle norme innanzi richiamate con gravissimo pregiudizio delle ragioni della istante che ha visto lesa il proprio diritto, costituzionalmente garantito, alla scelta della sede di titolarità su scuola.

Detto diritto della titolarità su scuola, che l'istante vanta in quanto partecipante alla fase A della mobilità che lo garantiva, è stato ulteriormente lesa dall'attribuzione alla ricorrente di titolarità su scuola (provvedimento USP Bari del 4/7/16 prot. 1805/Trasf) presso l'Istituto Euclide Caracciolo di Bari dove l'attribuzione della classe di concorso A017 in potenziamento risulta totalmente estranea agli ordinamenti didattici.

Tale cattedra risulta "ipso facto" di potenziamento e non giustifica e garantisce una titolarità su scuola vantata dalla ricorrente poiché è legata alla previsione triennale del PTOF elaborato dalla scuola di destinazione (Euclide Caracciolo di Bari). Detto suo diritto sarebbe stato soddisfatto qualora la titolarità su scuola le fosse stata attribuita in istituto che avesse previsto nei propri ordinamenti didattici la disciplina A017 e per cattedra che, per quanto facente parte dell'organico di potenziamento, fosse confluita nell'organico unitario dell'autonomia. Solo così il suo diritto a titolarità su scuola sarebbe stato soddisfatto e garantito. Una cattedra "ipso facto" di potenziamento giustifica invece una "titolarità su ambito" legata alla chiamata diretta dei presidi e con contratto a

scadenza triennale. Pertanto, si ritiene che la cattedra A017 dell'Euclide Caracciolo non doveva essere compresa tra le fasi della mobilità (FASE A e B primo ambito di scelta) che attribuivano e garantivano la titolarità su scuola.

LE RAGIONI SIN QUI ESPOSTE DALLA RICORRENTE E RAPPRESENTATE SIN DAL RECLAMO PRESENTATO IL 19/7/16, poi ribadite nell'istanza depositata il 13/8/16 ed ulteriormente rappresentate nei "motivi aggiunti" depositati il 17/8/16, TROVANO CONFERMA NELLE ISTRUZIONI DATE DALL'ISPETTORE DEL MIUR, MAX BRUSCHI, PUBBLICATE IN DATA 16/8/2016. IN PARTICOLARE L'ISPETTORE AFFRONTA LA QUESTIONE, ANALOGA A QUELLA IN ESAME, DI QUEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI CUI FANNO PARTE DIVERSI INDIRIZZI (ES. LICEO CLASSICO, SCIENTIFICO, TECNICO) E CHE PRESENTANO DISTINTI CODICI MECCANOGRAFICI.

SECONDO BRUSCHI, IL DIRIGENTE PUO' UTILIZZARE UNO STESSO DOCENTE NEI DIVERSI INDIRIZZI DELL'ISTITUTO, ALMENO I DOCENTI TITOLARI SU AMBITO, MENTRE PER I DOCENTI CON TITOLARITA' SU SCUOLA E CON CODICE RELATIVO AD UN INDIRIZZO, BISOGNA PRESTARE MOLTA ATTENZIONE: E' POSSIBILE COMUNQUE UTILIZZARLI, FACENDO PERNO SULLA GESTIONE UNITARIA DELL'ORGANICO DELL'AUTONOMIA, IN ALTRI INDIRIZZI, PURCHE' SI OTTENGANO L'ASSENSO DEL DOCENTE INTERESSATO O UNA DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI".

QUANTO ESPRESSO DALL'ISPETTORE BRUSCHI SI ALLINEA PERFETTAMENTE A QUANTO AFFERMATO DAL MIUR NELLA NOTA N. 2805 DELL'11/12/2015 DOVE SI LEGGE CHE: "L'ORGANICO DELL'AUTONOMIA ANDRA' GESTITO IN MODO

UNITARIO, IN MODO DA VALORIZZARE LE PROFESSIONALITA' DI TUTTI I DOCENTI E SENZA UNA RIGIDA SEPARAZIONE TRA POSTI COMUNI E POSTI DI POTENZIAMENTO CHE DOVRANNO GRADUALMENTE INTEGRARSI".

Tale integrazione è realizzabile solo in istituti che prevedono nei propri ordinamenti didattici la disciplina in oggetto A017 a garanzia della titolarità su scuola di cui fruivano i docenti partecipanti alla FASE A della mobilità.

L'attribuzione di una cattedra "ipso facto" di potenziamento si giustifica solo in relazione ad una titolarità su ambito, fattispecie estranea a quella della ricorrente.

E' opportuno ancora una volta ribadire che la "titolarità su scuola", spettante alla ricorrente in quanto partecipante alla FASE A della mobilità, attribuisce la garanzia al docente della certezza della sede di servizio e non lo rende soggetto alla "chiamata diretta dei presidi" a cadenza triennale, diritto della ricorrente leso dalla titolarità acquisita nell'Istituto Euclide Caracciolo di Bari, che non prevede la classe di concorso A017 nei piani di studio degli indirizzi che gli appartengono.

Deve, altresì, evidenziarsi che il provvedimento di rettifica richiesto con scambio di cattedra (Istituto Giulio Cesare in luogo di Istituto Euclide-Caracciolo) oltre che pienamente legittimo non trova controinteressati poiché i n. 12 docenti interessati all'attuale fase della mobilità (B1, B3 e C) non possono vantare alcuna titolarità su scuola, e sono soggetti alla chiamata diretta dei presidi e che, peraltro, la rettifica richiesta risulta assolutamente "neutra" poiché entrambe le cattedre (Euclide Caracciolo-Giulio Cesare) rientrano nello stesso Ambito territoriale A1 di Bari e ripristinerebbe l'assetto delle posizioni giuridiche relativamente alle Fasi della mobilità (titolarità su scuola per la FASE A, titolarità su ambito per le FASI B1, B3 e C). Ciò in quanto la cattedra A017 dell'Istituto Euclide-Caracciolo, essendo nata per mezzo

del PTGF triennale poiché l'Istituto non comprende la disciplina nei propri ordinamenti didattici, ha le caratteristiche proprie di una cattedra da attribuire con contratti triennali.

Per le ragioni esposte, atteso che, a conclusione delle ultime operazioni di mobilità, una delle quattro cattedre in contestazione, cioè quella attribuita al Giulio Cesare di Bari risulta ancora libera e rientrante nell'Ambito A1, la ricorrente Prof.ssa Dimitri ha interesse a conciliare la controversia sulla scuola suindicata e cioè:

Istituto Giulio Cesare di Bari, cattedra A017, erroneamente attribuita nell'organico di potenziamento all'indirizzo "liceo linguistico", tuttora libera e non assegnata.

Pertanto, la ricorrente Prof.ssa Emilia Dimitri, rappresentata e difesa come in atto,

CHIEDE

l'attivazione di un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL 29.11.2007, richiamato dal comma 2 dell'art.17 del CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08.04.2016, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, per erronea assegnazione della sede di destinazione (scuola) in esito alla domanda di mobilità per l'a.s. 2016/17.

Nelle more, al fine di favorire l'esito positivo del tentativo di conciliazione ed evitare il trasferimento della controversia in sede giudiziale con grave danno per la ricorrente e responsabilità dell'USP Bari che, peraltro, si vedrebbe esposto anche alla richiesta risarcitoria della deducente che al riguardo formula espressa riserva, si chiede la sospensione del procedimento di assegnazione della cattedra A017, erroneamente attribuita all'indirizzo "liceo linguistico" dell'Istituto Giulio Cesare di Bari.

Bari 21/8/16

Avv. Fabio Costantino

Ai fini di cui sopra, la ricorrente

DELEGA

l'avvocato **Fabio Costantino** a rappresentarla ed assisterla nel presente procedimento, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso di lui in [REDACTED]

[REDACTED] 21/8/2016

Prof.ssa Emilia Dimitri

Per autentica **Avv. Fabio Costantino**